



Elaborato

RA01

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico

AMMINISTRAZIONE
DI CASTELLO DI GODEGO
Sindaco
Parisotto Diego

Assessore LLP, Viabilità e Urbanistica
Luison Omar
Assessore Ambiente
Civiero Alessia

Ufficio Lavori Pubblici, Ambiente,
Manutenzioni e Urbanistica:
Responsabile
Ing. Sergio Daminato

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE:
"Progetto DECIBEL"
Ing. Cristian Rinaldi
Arch. Maria Elena Bovo
"MRM plus"
Dott. Pian. Gianluca Ramo
Dott. Urb. Sara Malgaretto

MAGGIO 2023



INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2. Competenze attribuite ai comuni.	3
Art. 3. Definizioni.	4
TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	7
Art. 4. Campo di applicazione.....	7
Art. 5. Documentazione previsionale di Impatto Acustico (DPIA).	7
Art. 6. Discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo.....	8
Art. 7. Valutazione di Impatto Acustico (VIA).....	8
Art. 8. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).	9
Art. 9. Sanzioni per attività rumorose permanenti.	9
TITOLO III: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	11
Art. 10. Campo di applicazione.....	11
Art. 11. Definizioni.	11
Art. 12. Impianti ed attrezzature.	12
Art. 13. Orari e limiti.	12
Art. 14. Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.	13
Art. 15. Emergenze.	13
Art. 16. Campo di applicazione.....	14
Art. 17. Orari e limiti.	14
Art. 18. Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.	15
Art. 19. Modalità di autorizzazione in deroga per Pubblici Esercizi e circoli privati.	15
Art. 20. Suono delle campane.	16
Art. 21. Sanzioni per attività rumorose temporanee.....	17
TITOLO IV: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	18
Art. 22. Campo di applicazione.....	18
Art. 23. Verifica in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici.	18
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 24. Disciplina dei controlli.....	19
Art. 25. Entrata in vigore.....	19

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune di Castello di Godego in materia di inquinamento acustico in attuazione all'articolo 6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché all'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".
2. La tutela dal rumore è disciplinata, oltre che a livello amministrativo (L. 447/1995, L.R. 21/1999), anche dal Codice Penale (art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e dal Codice Civile (art. 844 – Immissioni).
3. Sono esclusi dalla presente disciplina:
 - i comportamenti rumorosi in luoghi privati, causati da schiamazzi delle persone e da versi di animali, da apparecchi radiotelevisivi, dall'uso di strumenti musicali per diletto, dai giochi di bambini, da immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili e imprevedibili;
 - il disturbo della quiete pubblica, disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana.
4. Dal presente Regolamento sono altresì escluse tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.

Art. 2. Competenze attribuite ai comuni.

Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) La classificazione del territorio comunale;
- b) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della l. a)
- c) L'adozione dei piani di risanamento;
- d) Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione delle attività produttive;
- e) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico,
- f) La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 258/1992 e ss.mm.ii.;
- g) L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Art. 3. Definizioni.

Si definiscono:

- *Attività/manifestazione a carattere temporaneo*: qualsiasi attività/manifestazione temporanea, diversa da attività permanente, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e legato a ubicazioni variabili che possa superare i limiti acustici di zona. Non sono considerate temporanee le attività a carattere stagionale e le attività ripetitive.
- *Attività a carattere stagionale*: qualsiasi attività/manifestazione temporanea caratterizzata dalla periodicità legata alla stagione. Possono considerarsi eventi/manifestazioni stagionali quelli che utilizzano le peculiarità di un particolare periodo dell'anno per porsi in essere (es. mercatini di natale, musica dal vivo presso dehors di attività ristorative nel periodo estivo, eventi legati alla stagionalità delle coltivazioni/ produzioni tipiche del territorio ecc..).
- *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs 81/2008 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese al comma 2.
- *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato e/o verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
- *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite **assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite **differenziali** o limiti differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- *Valori di qualità*: valori di rumore da consentire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
- *Classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree territoriali omogenee dal punto di vista acustico alle quali sono associati dei livelli acustici massimi (Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008).
- *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.)*: documentazione tecnica che viene richiesta in fase di progettazione dell'opera allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi. La DPIA deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto e quello di progetto e distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio. Deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Viene redatta secondo i criteri della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008).
- *Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)*: documento tecnico che viene richiesto in fase di progettazione dell'opera allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si prevede la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente. Deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Viene redatta secondo i criteri della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008).
- *Valutazione di Impatto Acustico (VIA)*: è una documentazione tecnica che viene richiesta per effettuare una verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un'area per effettuare delle specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato. Deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Viene redatta secondo i criteri della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008).
- *Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici*: è l'analisi dell'acustica passiva di un fabbricato necessaria a verificare che vengano rispettati, a livello progettuale, tutti i limiti di cui al D.P.C.M. 05/12/97 "Requisiti acustici passivi degli edifici".
- *Verifica finale (collaudo acustico) dei Requisiti Acustici degli Edifici*: costituisce la documentazione acustica finale per un intervento edilizio mirata ad attestare il rispetto in opera dei requisiti acustici degli edifici di cui al D.P.C.M. 05/12/97. È resa congiuntamente dal tecnico abilitato che chiede l'agibilità e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale che ha effettuato le misurazioni strumentali di collaudo.
Tecnico Competente in Acustica Ambientale: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni fonometriche, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, cui è stato riconosciuto da ARPA. Il

tecnico dovrà essere iscritto all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ENTECA (EX ART. 21 D.LGS 17 FEBBRAIO 2017, N.42)

TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4. Campo di applicazione.

1. Sono regolamentate dal presente Titolo le attività permanenti, ovverosia tutte quelle attività, definite nell'articolo 8 della Legge 447/95 come aeroporti, aviosuperfici ed eliporti, infrastrutture di trasporto, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, attività produttive, servizi commerciali polifunzionali, che sono ubicate stabilmente e che non hanno carattere di temporaneità.

Art. 5. Documentazione previsionale di Impatto Acustico (DPIA).

1. Al fine di verificare la compatibilità sotto il profilo acustico dell'insediamento/potenziamento/modifica di attività di cui all'Art. 3, comma 1, con il contesto entro il quale andranno a collocarsi, dovrà essere sempre predisposta una **Documentazione Previsionale di Impatto Acustico**, redatta secondo i criteri della Linee Guida pubblicate nella Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2).
2. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico di cui al comma 1 deve essere presentata allegata alla richiesta di rilascio di qualsiasi provvedimento amministrativo che abilita l'esecuzione di un intervento edilizio (per esempio SCIA, permesso di costruire, ecc.), o ogni altro provvedimento comunale di abilitazione all'utilizzazione di immobili e infrastrutture, qualunque licenza o autorizzazione relativa all'esercizio di attività produttive/commerciali o subentro ad attività già in essere.
3. Sono esonerate dalla presentazione della D.P.I.A. le attività rientranti nell'elenco allegato al D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Art. 4 comma 1), che rispettano i limiti di zonizzazione acustica, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
4. Per i casi contemplati dal comma 3, che rispettano i limiti di zonizzazione, dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal titolare dell'attività, barrando i campi corrispondenti del fac-simile all'**Allegato A** al presente regolamento.
5. Nell'eventualità che in fase di redazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico venisse evidenziato un superamento dei limiti della zonizzazione acustica e/o del limite differenziale, la realizzazione delle misure e degli interventi in essa contenuti, volti a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, costituirà condizione necessaria per il rilascio di ogni provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività.
6. Dovrà essere, inoltre, prevista una verifica finale (post operam) in termini di **Valutazione di Impatto Acustico** (VIA), che attesti il rispetto dei limiti relativi alla zonizzazione acustica (emissione, immissione, differenziali).
7. La D.P.I.A. o, ove previsto, la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà dovrà essere sempre richiesta dal

responsabile del procedimento amministrativo inerente i casi di specie di cui al comma 2 del presente articolo e si concretizzerà in un NULLAOSTA ACUSTICO ovvero in una PRESA D'ATTO della dichiarazione sostitutiva da parte del Responsabile dell'Area Tecnica (così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs n.42/17).

8. In ogni caso è fatta salva la facoltà degli Uffici preposti dell'Amministrazione Comunale di richiedere comunque la presentazione della Documentazione Previsionale o esigere qualsivoglia integrazione.

Art. 6. Discoteche, sale da ballo e locali di pubblico spettacolo.

1. Il presente articolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate ad uso discoteca, sala da ballo, piano bar, locali di pubblico spettacolo ed assimilabili con esclusione di quelle definite a carattere temporaneo comprese nel Titolo III.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Aprile 1999, n. 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*. I limiti dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione devono essere verificati avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e sono i seguenti:
 - $L_{ASmax} = 102,0 \text{ dB(A)}$ di livello massimo di pressione sonora istantanea ponderata “A” misurata con costante di tempo “slow”;
 - $L_{Aeq} = 95,0 \text{ dB(A)}$ di livello equivalente di pressione sonora ponderato “A”.

La posizione di esecuzione dei rilievi dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Aprile 1999, n. 215

3. Le verifiche di cui al comma 2 devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto.
4. Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzino i loro impianti o eventualmente modifichino gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi. In questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione specifica.
5. Il rispetto dei limiti di cui al comma 2 dovrà essere attestato da apposita relazione a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2), che dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo presso il locale interessato.

Art. 7. Valutazione di Impatto Acustico (VIA).

1. La Valutazione di Impatto Acustico è la verifica della compatibilità dei livelli di rumorosità di una determinata sorgente/attività con i limiti della zonizzazione acustica. Essa deve essere redatta secondo i criteri della Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008),

a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2).

2. In tutti i casi in cui si riscontri una situazione di lamentele o esposti da parte dei cittadini nei confronti di una specifica attività, l'amministrazione avvierà un procedimento atto ad accertare eventuali superamenti dei limiti di legge (di zona e/o differenziali di immissione) che sarà gestito con l'ausilio dell'organo di controllo.
3. Qualora vengano riscontrati dall'organo di controllo superamenti dei limiti di rumorosità, dovrà essere prodotta dal gestore dell'attività documentazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art. 2), che indichi le necessarie opere di mitigazione e i tempi di realizzazione delle opere stesse (**Piano di Risanamento**).
4. L'efficacia dei Piani di Risanamento dovrà sempre essere verificata mediante idonea campagna strumentale inserita in una documentazione di **VIA post operam**.
5. Gli esiti del collaudo post operam, di cui al comma 4, saranno esaminati dagli Uffici competenti dell'Area Tecnica, eventualmente con l'ausilio dell'Organo di Controllo, prima di procedere alla definitiva chiusura e archiviazione del procedimento Amministrativo.

Art. 8. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, e di seguito richiamate, sono tenuti a presentare una Valutazione Previsionale del Clima Acustico:
 - a. Scuole e asili nido
 - b. Ospedali
 - c. Case di cura e di riposo
 - d. Parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente (permesso di costruire, SCIA, ecc.), relativo alla costruzione/ristrutturazione/ampliamento di immobili (delle tipologie sopra elencate) o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti.
3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico dovrà essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale con riferimento alle Linee Guida approvate con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n. 3 del 29.1.2008.

Art. 9. Sanzioni per attività rumorose permanenti.

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 42/2017, e dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 21/1999, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi

dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/1995 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro.

TITOLO III: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 10. Campo di applicazione.

1. Sono regolamentate in questo titolo tutte le attività a carattere temporaneo di cui all'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 447/1995, ossia qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni che possono variare, escludendo le attività a carattere stagionale o fisse di cui al Titolo II del presente regolamento.
2. Le attività temporanee regolamentate dal presente titolo si suddividono in:
 - a. Cantieri edili, stradali e di ogni tipologia.
 - b. Manifestazioni temporanee (di pubblico spettacolo e non) quali sagre, feste paesane, eventi sportivi ecc. promosse o gestite da associazioni, enti, gruppi di carattere sia pubblico che privato e manifestazioni temporanee private quali piano bar, serate musicali, eventi ecc. legati ad esercizi commerciali di complemento all'attività principale già autorizzata.
 - c. Manifestazioni stagionali quali mostre, mercatini, serate musicali ecc. di carattere sia pubblico che privato;
 - d. Accensione fuochi d'artificio (la deroga al divieto di utilizzo su tutto il territorio comunale di accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli è consentita solo in occasione della festività del Capodanno e del Santo patrono);
 - e. Pubblicità fonica;
3. Tutte le attività temporanee per le quali può essere previsto il superamento dei limiti acustici di zona devono essere autorizzate in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 21/1999, nelle modalità che saranno descritte in seguito. Tale autorizzazione non esime dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
4. Tutte le attività temporanee, autorizzate in deroga ai limiti acustici di zona, devono comunque rispettare i limiti massimi consentiti riportati nelle seguenti sezioni specifiche.
5. È fatta salva, comunque, la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di chiedere chiarimenti, integrazioni e misure di verifica e/o la presentazione della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 11. Definizioni.

1. Il presente titolo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei che comportano il superamento dei limiti acustici vigenti.
2. I cantieri sono classificati:
 - a. Di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale che infrastrutturale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche;
 - b. Di iniziativa privata: tutti i cantieri non compresi nella lettera a).

Art. 12. Impianti ed attrezzature.

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso, in particolare:
 - dovrà essere vietata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose.
 - l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
 - la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
 - le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
 - dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
3. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 13. Orari e limiti.

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.00 alle ore 19.15.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali di ordinaria manutenzione e di breve durata, o per la potatura, abbattimento di alberi, lo sfalcio dell'erba e/o assimilati, relativamente al verde pubblico o privato, od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali (ad eccezione del sabato pomeriggio) dalle ore 8.15 alle ore 19.30 e dovrà essere garantita una interruzione pomeridiana di almeno un'ora compresa tra le ore 12.30 e le ore 15.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o stradali in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita eccezionalmente anche oltre l'orario precedentemente definito e comunque non oltre le ore 21.00, a condizione che ciò si manifesti necessario per il completamento di lavorazioni già iniziate e non interrompibili e a condizione che ciò sia tempestivamente comunicato agli Organi di sorveglianza.
4. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 1

ora, è:

- in zona di classe I: 65 dBA;
- in zona di classe II, III, IV e V: 70 dBA;
- in zona di classe VI: 75 dBA;

Ai fini del presente comma non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

5. I limiti di cui al comma 4 si intendono misurati ad 1 m dalla facciata delle abitazioni a confine con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA, misurato all'interno degli ambienti a finestre chiuse.
6. Le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal D.M. 16 Marzo 1998.

Art. 14. Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

1. Per i cantieri, edili o stradali, che non rispettino i limiti di zona e/o di durata superiore ai 30 giorni lavorativi è necessaria la **richiesta di deroga** secondo il modello di cui all'**Allegato B** al presente regolamento, corredata della **Documentazione Previsionale dell'Impatto Acustico**, redatta da Tecnico Competente in Acustica in maniera conforme alle linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008).
2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto (tempo entro il quale si garantisce il completamento dell'istruttoria) all'Amministrazione Comunale al fine di ottenere l'autorizzazione. Qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.
3. La concessione delle autorizzazioni è sempre subordinata all'adozione, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi gestionali e comportamentali al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti.
4. Copia dell'autorizzazione acustica dovrà essere conservata presso il cantiere e resa disponibile in qualsiasi momento agli organi comunali di controllo.
5. È sempre facoltà dell'Amministrazione Comunale, concedere o non concedere autorizzazione in deroga ai limiti e orari a seguito della documentazione fornita o chiedere qualunque documentazione e/o procedere alle opportune verifiche (anche con misure fonometriche) presso i siti ove si svolgono le lavorazioni dei cantieri.

Art. 15. Emergenze.

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli

adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 9 L.447/1995 e degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e dello statuto comunale, sono fatti salvi i poteri e le prerogative del sindaco di stabilire gli orari delle attività delle attività rumorose ovvero qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di determinare tali orari con proprio provvedimento, allorchè le circostanze ne determinino la necessità. Inoltre il Sindaco può ordinare il ricorso a speciali forme di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale delle attività.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 16. Campo di applicazione.

1. Sono regolamentate in questa Sezione le emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e dagli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate:
 - i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono emissioni superiori ai limiti acustici vigenti, purché si esauriscano in un tempo limitato;
 - i mercatini ed altre manifestazioni a carattere stagionale;
 - i fuochi d'artificio;
 - le pubblicità foniche;
 - le attività di intrattenimento ai sensi del T.U.L.P.S., del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, esercitate presso pubblici esercizi solo se complementari all'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo.

Art. 17. Orari e limiti.

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee (incluse le fasi di allestimento e dismissione) è consentito Tutti i giorni (festivi e feriali) negli orari di seguito indicati:

ORARI: dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
2. La pubblicità fonica nei centri abitati e nelle strade comunali è consentita previa richiesta dalle ore 8.15 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 purchè non superi i limiti di emissione di zona.
3. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati in tutto il territorio comunale. E' disposta la deroga al divieto di accensione di fuochi d'artificio limitatamente alle feste patronali del comune, previa richiesta, dalle ore 22.30 alle ore 02.00.

4. Per le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo che richiedano deroga, il limite massimo assoluto di immissione sonora, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 1 ora, da non superare è il seguente:
 - in zona di classe I: 65 dBA;
 - in zona di classe II, III, IV e V: 70 dBA;
 - in zona di classe VI: 75 dBA;Ai fini del presente comma non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
5. I limiti di cui al comma 2 si intendono misurati ad 1 m dalla facciata delle abitazioni a confine con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si verifica l'attività rumorosa, si considera il limite massimo di 50 dBA, misurato all'interno degli ambienti a finestre chiuse.
6. Le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal D.M. 16 Marzo 1998.

Art. 18. Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve essere richiesta per tutte le manifestazioni di cui all'art. 15 ogni qualvolta si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. Si utilizzino impianti di amplificazione e di diffusione sonora in aree esterne;
 - b. Si preveda durante lo svolgimento delle attività il superamento dei limiti acustici di zona vigenti e/o degli orari prescritti.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto (tempo entro il quale si garantisce il completamento dell'istruttoria) all'Amministrazione Comunale al fine di ottenere l'autorizzazione. Qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.
3. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'*Allegato C* al presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può in ogni caso richiedere la presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Art. 19. Modalità di autorizzazione in deroga per Pubblici Esercizi e circoli privati.

1. Le attività di intrattenimento musicale che si svolgono esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli privati, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 29/2007, non devono superare i limiti acustici previsti dal Piano di Classificazione acustica comunale e i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.
2. Per gli intrattenimenti musicali che si svolgono all'esterno del pubblico esercizio può essere richiesta autorizzazione in **deroga fino alle ore 23.00**, correlando la domanda con una relazione predisposta da un tecnico acustico da cui risulti il rispetto dei limiti assoluti di immissione di cui all'art. 16.

3. La deroga potrà essere revocata qualora, sulla base dei controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti o degli orari consentiti.
4. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici vigenti relative alle emissioni sonore delle attività di cui all'art. 15 sono concesse:
 - a. All'interno dei Pubblici Esercizi solo in occasione di eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale o dalle Municipalità;
 - b. All'esterno dei Pubblici Esercizi solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
 - numero massimo di eventi alla settimana per singolo Pubblico Esercizio = 1 (uno);
 - numero massimo di eventi per anno solare per singolo Pubblico Esercizio = 30 (trenta).

Art. 20. Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
 - indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
 - essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
 - scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana, feste, lutti, ecc.;
 - richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario del luogo.
2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
 - nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 21;
 - nei giorni festivi dalle ore 7.30 alle ore 21.Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale.
3. Gli orari indicati al comma 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore 0.00, al più, alle mezz'ore, e non essere ripetuti.
4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 3 minuti (2 minuti in città). La durata del suono per altri scopi (per l'Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.
5. L'intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici o con apposito carillon.

Art. 21. Sanzioni per attività rumorose temporanee.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 447/1995, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 42/2017, e dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 21/1999, chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui al presente Titolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 a Euro 900,00.

TITOLO IV: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 22. Campo di applicazione.

1. Al fine di tutelare gli ambienti abitativi dall'inquinamento acustico il presente titolo regola la disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici secondo il D.P.C.M. 05/12/97, che fissa la prestazione minima di isolamento delle strutture ed il livello massimo di rumorosità degli impianti a servizio degli edifici stessi.
2. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, elencati al successivo comma 3, in sede d'istanza per il rilascio di permessi di costruire od atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili ed autorizzazioni all'esercizio di attività, devono presentare una valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi.
3. Le tipologie degli edifici contemplate dal comma 2 sono:
 - edifici adibiti a residenza e assimilabili
 - edifici adibiti ad uffici e assimilabili
 - edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili edifici
 - adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili edifici
 - adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili edifici
 - adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
4. Il presente titolo si applica alle nuove realizzazioni ed alle ristrutturazioni ove siano previste modifiche sostanziali alle strutture edilizie soggette all'applicazione del D.P.C.M. 05/12/97 (strutture verticali/orizzontali interne e di facciata, tetti e impianti tecnologici).
5. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97, devono soddisfare anche i requisiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67 e le prestazioni prescritte nel D.M. 11 Ottobre 2017 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*.

Art. 23. Verifica in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici.

1. In sede di richiesta di agibilità dei fabbricati, il Comune richiederà il collaudo dei requisiti passivi dell'edificio in oggetto; da tale adempimento si considerano esonerati esclusivamente gli edifici costituiti da singola unità immobiliare.
2. Il collaudo effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale dovrà essere realizzato in conformità alle norme tecniche vigenti.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. Disciplina dei controlli.

1. Le attività di controllo, ai sensi del presente regolamento, sono svolte dagli organi di cui all'art.13 della Legge n. 689/1981 e dagli altri organi tecnici competenti per legge, secondo le rispettive competenze.

Art. 25. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva e da quel momento risultano espressamente abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari relative al rumore in contrasto con queste.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ELENCO ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO:

- Modello ALLEGATO A: Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà in materia di Impatto Acustico;
- Modulo ALLEGATO B: Domanda di Autorizzazione in deroga per cantieri edili e stradali;
- Modulo ALLEGATO C: Domanda di Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee.